# SENATO DELLA REPUBBLICA

# III LEGISLATURA

(N. 155)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARABINI, BOSI, NENNI Giuliana, GALLOTTI BALBONI Luisa e GELMINI

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1958

Provvedimenti per lo sviluppo delle Partecipanze agrarie emiliane

ONOREVOLI SENATORI. — Le Partecipanze agrarie emiliane attualmente esistenti in sei comuni della provincia di Bologna, Modena e Ferrara hanno un'origine pressochè secolare: esse provengono da antichissime concessioni enfiteutiche che alcuni storici fanno risalire al X e XI secolo.

Originariamente le concessioni vennero fatte alle comunità (per comunità si intendeva la popolazione che abitava nel territorio del villaggio) per soddisfare anche allora ad alcune esigenze di ordine politico, economico e sociale. Con tali concessioni infatti i feudatari dell'epoca miravano ad ostacolare l'ingrossamento delle file dei «borghigiani», che costituivano già da allora una minaccia per il potere feudale.

Per impedire questo processo le concessioni erano regolate dal noto «incolato»: vale a dire che il diritto di godimento dei terreni era subordinato alla residenza nel villaggio.

Si deve tenere inoltre conto che il nuovo modo di produzione e — sotto alcuni aspetti i nuovi rapporti sociali che sorsero da queste concessioni — incrementavano la produzione in generale e ciò, naturalmente, non solo nell'interesse dei partecipanti, ma anche dei feudatari. D'altro canto lo stato di completo abbandono dei territori concessi imponevano, relativamente alle condizioni politiche, economiche generali allora esistenti, di compiere opere di bonifica e trasformazione che, in altro modo, le classi dominanti difficilmente avrebbero potuto avviare in quell'epoca.

Il signore feudale, tramite l'amministrazione locale, riusciva ugualmente a mantenere il suo prepotere economico — oltrechè quello politico — sui partecipanti. Difatti le sorti della Partecipanza erano rette da uomini (primi uomini, massari, consiglieri) nominati dal signore del contado, i quali amministravano quasi esclusivamente a proprio talento, in nome e nell'interesse proprio e di chi li aveva nominati. Questi « vassalli » erano contemporaneamente dirigenti ed amministratori dei villaggi.

È da questa originaria identificazione di sovrastrutture (amministrazione unica delle Partecipanze e dei villaggi) che, nel periodo fascista, venne avanzata la tesi secondo la quale vi sarebbe una identificazione di possesso fra i beni delle partecipanze e quelli del villaggio o Comune. Questa tesi prevalse sostanzialmente a Budrio ove, a seguito del

#### LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2 —

decreto ministeriale del 26 novembre 1931 i beni della partecipanza furono devoluti al Comune che ne assunse la diretta amministrazione. La dura e decisiva opposizione dei partecipanti impedì che la soluzione adottata per il comune di Budrio fosse estesa anche alle altre Partecipanze.

Le Partecipanze sono enti di antica origine che hanno salvato la loro autonomia attraverso lunghe e durissime lotte. Contrariamente a quanto alcuni vogliono lasciare intendere, esse non sono comprese nella legislazione degli usi civici in quanto, pur essendo dei beni di collettività determinate, non fanno parte del patrimonio demaniale, dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Le Partecipanze oggi esistenti sono sei; esse sono dislocate nei comuni di Cento (Ferrara), Nonantola (Modena), S. Giovanni in Persiceto, S. Agata Bolognese, Pieve di Cento, Medicina — Villa Fontana — (Bologna). La estensione totale dei terreni delle sei partecipanze è di ettari 6.400 circa, assegnati a migliaia di partecipanti.

Queste terre sono state rese fertili dal duro lavoro dei partecipanti, i quali sono riusciti, attraverso secoli di sacrifici e di stenti, a portare a termine l'opera di bonifica, ma non è stato possibile attuare sulle stesse terre quelle opere di trasformazione fondiaria necessarie non solo a migliorare la produttività, ma ad assicurare ai partecipanti la possibilità di una maggiore occupazione sul luogo ove vivono.

E ciò, perchè i partecipanti hanno sempre dovuto contare solo su se stessi, e anzi spesso, negli anni, hanno incontrato sulla loro strada avversità ed ostacoli di ogni sorta.

Così, la sistemazione agraria, in generale, si è stabilizzata « a larga »; le produzioni prevalenti sono quelle cerealicole (grano « tene-

ro ») da rinnovo e foraggere, queste ultime peraltro ostacolate dalla mancanza di irrigazione. Le crisi settoriali di questi ultimi anni hanno costretto anche i partecipanti all'abbandono di tipiche colture da rinnovo come la canapa: l'altra fondamentale coltura della barbabietola si è rilevata — specie nella corrente campagna del 1958 — sempre più pesante per spese crescenti e redditi calanti; ultima in ordine di tempo, è giunta la riduzione del prezzo del grano a inasprire ancor più le condizioni già gravi.

è dunque più che necessario, indispensabile, dare nuovo e rapido impulso al rinnovamento fondiario e agrario: le Partecipanze sono già all'opera, e continueranno con tenacia e coraggio, senza contare i sacrifici, per avviare trasformazioni fondiarie e agrarie, rinnovi colturali, incrementi produttivi.

Ma questi benemeriti Enti non possono essere lasciati a se stessi nella difficile impresa: occorrono aiuti particolari, concreti, efficienti.

Allo scopo, il presente disegno di legge prevede uno speciale stanziamento di 500 milioni, da erogare alle Partecipanze emiliane a titolo di contributo per miglioramento fondiario e bonifica agraria, in un periodo di 10 anni. Per lo stesso periodo si chiedono congrue facilitazioni fiscali e in materia di contributi unificati, onde agevolare anche in tal modo lo sforzo decisivo delle Partecipanze per il loro ulteriore sviluppo.

E infine, la richiesta di estendere alle Partecipanze il diritto di usufruire dei contributi e delle facilitazioni previste nelle leggi per « la formazione della piccola proprietà contadina », costituisce la soddisfazione di una elementare misura di giustizia, che si è fatta già fin troppo attendere.

# LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Allo scopo di consentire l'attuazione delle necessarie opere di trasformazione fondiaria, sui terreni di proprietà delle Partecipanze, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a titolo di contributo per miglioramento fondiario e bonifica agraria. Tale spesa sarà iscritta negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici e ripartita nel decennio 1958-1959 - 1968-69 per 50 milioni ogni esercizio annuo.

Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento negli stanziamenti dell'esercizio successivo. Lo stanziamento sarà erogato alle singole Partecipanze in accoglimento dei relativi progetti di trasformazione fondiaria inoltrati da ogni Partecipanza all'Ispettorato agrario compartimentale per l'Emilia e Romagna.

# Art. 2.

Le Partecipanze agrarie sono esentate durante il decennio 1959-68 dal pagamento della imposta sui terreni e relative sovraimposte provinciale e comunale, dalla imposta sui redditi agrari e relative addizionali provinciali e comunali; nonchè dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura.

### Art. 3.

Le Partecipanze agrarie emiliane hanno diritto di usufruire di tutte le provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, incluse le agevolazioni tributarie, disposte dalle leggi vigenti in materia.